

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: Sezione lavoro, 29 agosto 1995, n. 9122.

Condizione per il riconoscimento dei diritti previsti dall'art. 119 del D.P.R. 361/1957, per i componenti l'Ufficio elettorale di sezione e per i rappresentanti di lista, è la loro presenza in tutte le giornate delle operazioni; in caso contrario il beneficio va corrispondentemente ridotto. La domenica e le altre giornate non lavorative non incidono sul computo delle giornate di ferie retribuite.

Omissis.

Con il primo motivo dell'impugnazione la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e 119 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1 n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene: a) che, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale, i rappresentanti di lista o di gruppi di candidati, designati dai partiti politici e la cui presenza nel seggio è solo facoltativa e non obbligatoria, non possono essere considerati come chiamati ad adempiere funzioni elettorali, tali essendo solamente i componenti del seggio elettorale, i quali sono nominati da una pubblica autorità e hanno il dovere di rispondere alla chiamata; b) che dalla legge il termine "funzioni", che si collega ai due momenti della "potestà" e della "oggettività dell'interesse", è costantemente riferito alle mansioni svolte dai componenti di seggio, mentre i rappresentanti di lista, quali invitati ad assistere alle operazioni elettorali, si limitano a svolgere un'azione di mero controllo; c) che tali differenze e, conseguentemente, tali diversità di mansioni, sono state colte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 124 dell'8 luglio 1982; d) che le leggi n. 70 del 1980 e n. 178 del 1981, in base alle quali i benefici previsti dal suddetto art. 119 del T.U. n. 361 del 1957 sono stati estesi alle elezioni comunali, provinciali e regionali, hanno fatto esclusivo riferimento ai componenti degli uffici elettorali, omettendo di considerare i rappresentanti di lista; e) che l'interpretazione contraria a quella data dal Tribunale all'art. 119 risulta proprio dalla modifica a tale articolo apportata dalla legge 21 marzo 1990 n. 53, la quale per la prima volta ha esteso i benefici previsti per i componenti di seggio ai rappresentanti di lista o di gruppi di candidati.

Tutte queste censure, che richiamano precedenti argomentazioni già esaminate e disattese in numerose decisioni emessa da questa Corte (v., fra le tante, Cass. 17 ottobre 1990 n. 10115, Cass. 22 aprile 1992 n. 4826 e Cass. 16 aprile 1994 n. 3627), sono prive di fondamento.

Premesso che l'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 è applicabile alle consultazioni referendarie in virtù del richiamo effettuato dall'art. 50 della L. 25 maggio 1970 n. 352, per confutare le suddette argomentazioni svolte dalla ricorrente valgono le seguenti, brevi considerazioni, dovendosi rinviare, nel resto, alla motivazione contenuta nelle suddette sentenze già emanate dalla Corte.

I. Il termine "chiamati" non assume un significato univoco, non essendo lo stesso sempre collegato a una imposizione autoritativa, sicché, essendo il termine in questione usato dalla legge come sinonimo di "scelti", a nulla rileva che i componenti del seggio elettorale vengano nominati da pubbliche autorità (il presidente del seggio dal presidente della corte d'appello, gli scrutatori dalla commissione elettorale e il segretario dal presidente del seggio) e che, viceversa, i rappresentanti di lista o dei gruppi dei candidati vengano designati dai partiti o dai gruppi politici.

II. Se è vero che i rappresentanti di lista, in base all'art. 41 del D.P.R. n. 361 del 1957, sono invitati ad assistere alle operazioni elettorali e non debbono accettare l'incarico loro conferito, non è dubbio tuttavia che la loro presenza vale a garantire la regolarità delle operazioni elettorali per un'evidente esigenza di pubblico interesse.

III. Il termine "funzione" può anche essere utilizzato per individuare l'attività svolta dai rappresentanti di lista, essendo questa determinata da specifiche mansioni "connesse a una carica, a un ufficio e simili"; e, del resto, l'art. 40 del medesimo D.P.R. n. 361 del 1957 considera "per ogni effetto" pubblici ufficiali, durante l'esercizio delle loro funzioni, anche i rappresentanti di lista.

IV. L'art. 11 della L. 21 marzo 1990 n. 53, che ha sostituito l'art. 119 del D.P.R. n. 361 del 1957 espressamente includendo fra coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali i rappresentanti di lista - conferma l'interpretazione data da questa Corte alla materia, evidente essendo l'intento del legislatore di eliminare dubbi interpretativi e di privilegiare una delle due possibili, contrastanti interpretazioni del vecchio testo di legge.

V. Alle leggi che hanno esteso i benefici stabiliti dal D.P.R. n. 361 del 1957 ai partecipanti alle operazioni per l'elezione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle regioni deve darsi la stessa interpretazione che riceve l'art. 119 del Testo Unico, dato che va fatta salva la possibilità che il legislatore ordinario ponga oneri a carico del datore di lavoro, entro tali limiti ragionevoli, in relazione all'espletamento di pubbliche funzioni da parte di suoi dipendenti.

VI. Non possono trarsi elementi a favore della tesi contraria, sostenuta dalla ricorrente, dalla sentenza n. 124 del 1982 della Corte costituzionale (e dalla precedente sentenza n. 35 del 1981 della stessa Corte costituzionale), atteso che il

tenore di tale decisione rivela, tutt'al più, un contrasto interpretativo fra la decisione medesima e le pronunce poi emesse da questa Corte, ai cui principi va fatto riferimento in forza di tutte le considerazioni sopra esposte.

Pertanto, tenuto conto di tali considerazioni, deve essere escluso che sussistevano i vizi denunciati dalla ricorrente e la sentenza impugnata, sul punto, deve rimanere ferma.

Con il secondo motivo del ricorso la società ... denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 119 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e 5, c.p.c. ed afferma che il Tribunale ha confermato la sentenza del primo giudice senza minimamente rispondere alla censura che era stata formulata nell'atto di appello e con la quale era stato dedotto che il lavoratore non aveva dato alcuna prova di avere espletato, dopo essere stato nominato, le mansioni di rappresentante di lista.

Il motivo è fondato.

In linea di diritto si deve precisare, conformemente a quanto è stato già asserito da questa Corte (Cass. 14 marzo 1990 n. 2052) che l'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, richiamato dall'art. 50 della L. 25 maggio 1970 n. 352 per le consultazioni referendarie, deve essere interpretato nel senso che sia la domenica, sia le altre giornate non lavorative (quali il sabato nel caso di settimana c.d. corta, qualunque sia la disciplina contrattuale ai fini della retribuzione e del computo della durata del periodo feriale) non vanno calcolate nel periodo di tre giorni (non detraibile dall'ordinario periodo di ferie annuali) durante il quale il lavoratore ha diritto di assentarsi per partecipare alle operazioni elettorali senza perdita della retribuzione, con la conseguente che - ove le suddette operazioni elettorali (o referendarie) cadano, in tutto o in parte, in tali giornate - il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale in altrettante giornate lavorative ovvero al pagamento a carico del datore di lavoro dell'indennità sostitutiva; condizione imprescindibile per il riconoscimento del diritto del lavoratore, peraltro, è che lo stesso, quale componente del seggio o quale rappresentante di lista, abbia effettivamente adempiuto le relative funzioni per i giorni in cui si sono svolte le operazioni, dovendosi, in difetto, corrispondentemente ridurre il periodo di tre giorni di ferie spettanti (v. su quest'ultimo punto Cass. 17 dicembre 1987 n. 9393).

Tenuto conto del principio da ultimo enunciato, si deve condividere l'assunto della ricorrente quando afferma che l'art. 119 del D.P.R. n. 361 del 1957 ha attribuito il beneficio esclusivamente in relazione all'attività elettorale effettivamente prestata nelle giornate in cui si svolge la tornata elettorale o referendaria. E, poiché, come pure bene asserisce la medesima ricorrente e nonostante che la relativa censura fosse stata dedotta nell'atto di appello, il Tribunale ha omesso qualsiasi accertamento in tal senso, la sentenza impugnata, per questa parte, non può essere tenuta ferma.

A conclusione di tutte le argomentazioni svolte, rigettando il primo motivo del ricorso, deve essere accolto il secondo motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al profilo accolto. La causa deve essere, quindi, rinviata per nuovo esame ad altro giudice, che si designa nel Tribunale di ... e che dovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra indicati.

Omissis.